

G

Gig economy

Vedi anche ⇒ [Giovani, Lavoro, Povertà](#)

Le nuove tutele del lavoro tramite piattaforma “anche” digitale: commento al d.l. n. 101/2019

[Federica Capponi, Lorenzo Maria Pelusi | Bollettino ADAPT 9 settembre 2019, n. 31](#)

Lo scorso 4 settembre è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante «[Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali](#)». Le novità maggiormente rilevanti riguardano i “lavoratori delle piattaforme digitali”. A tal proposito, il provvedimento adottato dal precedente Governo merita un approfondimento per via delle sue possibili implicazioni con riferimento alle condizioni lavorative dei c.d. gig workers, ovvero i lavoratori dell’economia dei “lavoretti”...

La disciplina legislativa del lavoro tramite piattaforma

[Mariella Magnani | Bollettino ADAPT 9 settembre 2019, n. 31](#)

È, infine, stata emanata una normativa legislativa relativa al lavoro tramite piattaforma digitale e ai riders, stralciata dal Ddl A.S. 658 sul salario minimo ed inserita nel pesante D.l. n. 101 del 2019 che reca “[Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione delle crisi aziendali](#)”.

La tecnica seguita è la modifica della tormentata norma di cui all’art. 2 del d.lgvo n. 81 del 2015, con l’aggiunta, al 1° co., della proposizione per la quale “Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante piattaforme digitali”. Un’aggiunta che, di per sé, nulla sposta circa il contenuto precettivo dello stesso art. 2, ma che potrebbe aprirsi alla suggestione che il lavoro mediante piattaforme digitali sia di per sé lavoro cd. eterorganizzato, con tutti i problemi che la figura comporta e divenuti evidenti con la sentenza della Corte d’appello di Torino del 4 febbraio 2019...

1

Labour & Law Issues

Luglio 2019 | vol. 5, no. 1, 2019

Nel numero di luglio, sono presentati saggi che analizzano la condizione dei lavoratori delle piattaforme nella giurisprudenza di quattro Paesi: Francia, Spagna, Portogallo e Italia.

[I lavoratori delle piattaforme](#) (testo integrale in lingua francese) | Di Emmanuel Dockés

[Prestazione di servizio attraverso le piattaforme digitali nella giurisprudenza spagnola](#). Lavoratori subordinati o autonomi? (testo integrale in lingua spagnola) | Di Eusebi Colàs-Neila

[La legge portoghese sul trasporto passeggeri tramite piattaforma elettronica](#): soggetti, rapporti e presunzioni | Di João Leal Amado, Teresa Coelho Moreira

[Il rider non è lavoratore subordinato, ma è tutelato come se lo fosse](#) | Di Marco Novella

[Rights against the machines! Food delivery, piattaforme digitali e sindacalismo informale: il caso Riders Union Bologna](#) | Di Marco Marrone

[Il ruolo della contrattazione collettiva nella legge sulla protezione dei dati personali e la garanzia dei diritti digitali in Spagna](#) | Di Antonio Baylos Grau

[Il lavoro tramite piattaforma digitale nella giurisprudenza dei Paesi di civil law](#) | Di Gemma Pacella

[L’importanza di chiamarsi lavoratori, ossia delle corti del Regno Unito alle \(p\)rese con il lavoro a chiamata attraverso le piattaforme](#) | Di Vincenzo Pietrogiovanni

Riders, a Firenze il primo contratto nazionale

Filt, Fit e Uiltrasporti firmano l'accordo con la piattaforma di food delivery Laconsegna: riconosciuta ai fattorini la natura di lavoro subordinato e l'applicazione del Ccnl della logistica. In cantiere 200 assunzioni. I sindacati: "Modello da seguire in tutta Italia"

[10 maggio 2019 | Federica Meta | Corrierecomunicazioni.it](#)

Un contratto a tempo indeterminato con diritti e tutele. Arriva il primo accordo in Italia che disciplina il lavoro subordinato per i [riders](#), firmato da Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti di Firenze con Laconsegna, azienda di food delivery attiva nel capoluogo toscano. La novità principale è l'applicazione del [Ccnl merci, logistica e spedizioni](#).

I rider in organico a Firenze attualmente sono una ventina, presi dal bacino dei ciclofattorini che lavoravano in città per altri grandi piattaforme. Ma secondo i piani di azienda e sindacati, nelle prossime settimane si dovrebbe arrivare a ben duecento assunzioni a tempo indeterminato. Nel frattempo è già stata costituita la Rsa aziendale.

L'accordo riconosce i rider come lavoratori subordinati con diritto all'applicazione del contratto nazionale, al pagamento delle ore effettivamente lavorate e non in base alle consegne, alla retribuzione mensile e al riconoscimento di tutti i diritti e tutele che il Ccnl attribuisce a tutti i lavoratori del settore (busta paga, ferie, malattia). E soprattutto, si stabilisce che il rischio d'impresa, legato alla vendita dei prodotti e alle conseguenti consegne, non sia a carico dei lavoratori, bensì dell'impresa stessa...

Gig economy, il lavoro al tempo delle piattaforme digitali

[di Dylan Foresi, Maggio 2019 | Istituto Cattaneo](#)

La gig-economy, il crowd-working, le piattaforme digitali sono fenomeni dei nostri tempi.

A pagare il conto di un sistema di consumo che sembra ignorare la responsabilità sociale sono i lavoratori precari delle aziende di distribuzione del cibo e non solo.

Dotati solo di un caschetto e di uno zaino, solo in Italia sono 10 mila i riders che consegnano pasti pronti nelle nostre città, senza diritti e per pochi euro a consegna (Fondazione Feltrinelli). Un'ingiustizia che è ormai sotto gli occhi di tutti, anche grazie alla protesta organizzata in diverse città dai collettivi dei "ciclo-fattorini" (La Stampa).

In questo breve saggio, una panoramica sulla situazione del nuovo precariato e dell'economia che gli gira intorno.

ETUI - European Trade Union Institute

The platform economy and social law: Key issues in comparative perspective

Isabelle Daugareilh, Christophe Degryse and Philippe Pochet

[ETUI | Working Papers 10/2019](#)

This Working Paper brings together two parallel but complementary approaches to the impact of the platform economy on working conditions and social law. The first part of the study shows that the business models of some platforms is a combination of technological disruption and social evasion. The second part of this working paper confirms that it is in the gaps and ambiguities in social legislation that platforms are trying to legitimise a business model abrogating all social responsibility. It is in this sense that we can talk about the risk of "social evasion" of several major platforms, exactly in the same way as fiscal evasion.

Rider, dal Pd proposta per l'estensione delle tutele e delle garanzie salariali

Quattro articoli per dare dignità ai fattorini delle piattaforme digitali, meglio conosciuti come Rider, quelli che compongono la proposta di legge presentata dal Partito Democratico.

[Notizia del 7 maggio 2019 | Partito Democratico](#)

L'obiettivo è assicurare adeguate condizioni retributive e di favorire il pieno rispetto della dignità, della salute, della sicurezza e della trasparenza nello svolgimento dell'attività lavorativa svolta mediante piattaforme digitali.

Il Pd propone di estendere l'obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. In alternativa, così nella proposta, si può ricorrere a forme di assicurazione privata, a condizione che siano migliorative rispetto a quelle dell'assicurazione obbligatoria pubblica.

"Il Pd pensa sì ai lavoratori dipendenti, ma pensa anche ai nuovi poveri che sono privi di diritti", sottolinea il capogruppo del Pd alla Camera, Graziano Delrio...

[Atto Camera: 1497](#)

Proposta di legge: SERRACCHIANI e QUARTAPELLE PROCOPIO: **"Disposizioni per la tutela delle condizioni giuridiche e retributive dei lavoratori impiegati in attività svolte mediante piattaforme digitali"**

Fase Iter: Assegnato alla XI Commissione Lavoro

Natura: Proposta di legge ordinaria

Presentazione: Presentata il 15 gennaio 2019

Assegnazione: Assegnato alla XI Commissione Lavoro *in sede* Referente il 5 marzo 2019 (*non ancora iniziato esame in commissione*)

[Testo](#) | [formato pdf](#)

PARLAMENTO EUROPEO

Gig economy: il Parlamento approva nuovi diritti per i lavoratori

[Comunicato stampa del 16 aprile 2019](#)

I lavoratori a chiamata, a voucher o tramite piattaforme digitali come Uber, Foodora o Deliveroo potranno godere di nuovi diritti, grazie alla normativa approvata in via definitiva.

La legge, già concordata con i ministri UE, garantisce una serie di diritti minimi per coloro che svolgono un'occupazione occasionale o a breve termine, come i lavoratori a chiamata, intermittenti, a voucher, tramite piattaforma, così come i tirocinanti e gli apprendisti retribuiti se lavorano in media almeno tre ore alla settimana e 12 ore su quattro settimane. I lavoratori autonomi sono invece esclusi dalle nuove norme.

Il testo legislativo è stato adottato con 466 voti favorevoli, 145 contrari e 37 astensioni. Gli Stati membri disporranno di tre anni per implementare le nuove norme.

[Provisional agreement resulting from interinstitutional negotiations](#)

Proposal for a directive European Parliament and of the Council on transparent and predictable working conditions in the European Union (COM(2017)0797 - C8-0006/2018 - 2017/0355(COD)), 15.2.2019

[Infografica](#)

INAPP. Disciplina e tutela del lavoro nelle digital labour platform. Un modello di tecno-regolazione

Massimo De Minicis, Silvia Donà, Nicola Lettieri, Manuel Marocco

[INAPP WP n. 6 | Marzo 2019](#)

La distribuzione e organizzazione del lavoro mediante piattaforme costituisce senza dubbio uno degli aspetti più attuali e discussi dell'economia digitale. Le labour platform non aprono solo inedite prospettive di sviluppo economico, ma pongono anche una serie di questioni che appaiono ben lontane dall'essere risolte.

La dimensione sovranazionale delle strutture aziendali, l'architettura multilivello delle infrastrutture tecnologiche, la sostanziale imperscrutabilità degli algoritmi che governano l'organizzazione delle prestazioni lavorative e l'incontro tra domanda e offerta di servizi, generano problemi di difficile soluzione. In questo scenario, il ricorso a rimedi giuridici tradizionali rischia di essere inadeguato alle esigenze di governo dei processi in atto.

LAVORO DIRITTI EUROPA

n. 1/2019 | 25 marzo 2019

Raffaele De Luca Tamajo | [La Sentenza della Corte d'Appello Torino sul caso Foodora. Ai confini tra autonomia e subordinazione](#)

La recente [sentenza della Corte di Appello di Torino](#) sul caso dei ciclofattorini di Foodora, pur concernendo una figura minore nella galassia delle fattispecie aventi ad oggetto una attività lavorativa, ha attirato l'attenzione della dottrina e dei media perché ripropone il tema della validità ed efficacia delle tradizionali categorie qualificatorie dei rapporti di lavoro e della rinnovata tendenza espansiva delle tutele giuslavoristiche. Tema che, invero, si ripropone ogni volta che taluno dei fattori di produzione o il loro mix si presenta, come nel caso in esame, con caratteristiche innovative o alterate.

La Corte, confermando per questo profilo l'assunto del Tribunale di Torino, esclude che possa configurarsi una ipotesi di lavoro subordinato ex art. 2094 c.c. sul rilievo della piena libertà dei riders di fornire o meno la propria disponibilità per i vari turni (slot) offerti dalla azienda e financo di revocare tale disponibilità successivamente alla propria accettazione, ciò che contrasta con il requisito della obbligatorietà della prestazione.

L'affermazione è sintonica sia con le pronunzie giurisprudenziali che tempo addietro riguardarono i c.d. Pony express e sia con un precedente del Tribunale di Milano, sempre relativo ad una vicenda di consegna di cibo a domicilio tramite piattaforma, che avevano escluso per le medesime ragioni la riconducibilità a rapporti di lavoro subordinato...

Guido Vidiri | [Subordinazione e autonomia nel diritto del lavoro che cambia: riflessioni sul "caso Foodora"](#)

Patrizia Tullini | [Le collaborazioni etero-organizzate dei riders: quali tutele applicabili?](#)

Marco Paoletti | [Ciclofattorini: una sentenza interessante, un problema ancora molto aperto](#)

Il punto di vista del sindacato | Tania Scacchetti e Lorenzo Fassina | [La tutela del lavoro nell'economia delle piattaforme: note di politica del diritto e di politica sindacale a margine della sentenza Foodora](#)

Il punto di vista del datore di lavoro | Matteo Sarzana (General manager Deliveroo Italia) | [Assicurare flessibilità e sicurezza nel rapporto di lavoro con i riders](#)

Paolo Natale | [Una ricerca sul campo: la differenza fra narrazione e realtà](#)

Uno sguardo oltre confine: i "nuovi lavori" della gig economy. Potenzialità e limiti della comparazione

[Marco Biasi | gennaio 2019 | Labour & Law Issues vol. 4, no. 2, 2018](#)

Se la comparazione guarda tradizionalmente, anche in ambito lavoristico, alle regole vigenti negli altri ordinamenti, di recente è emersa una chiara tendenza, favorita dalla convergenza a livello globale nelle modalità di lavoro proprie della c.d. economia delle piattaforme, a porre a confronto – non già gli istituti o le norme, bensì – le decisioni che, nelle diverse giurisdizioni, hanno riguardato la qualificazione dei c.d. "gig workers", tra cui gli autisti di Uber e i riders di Foodora, Deliveroo, ecc.

L'elaborato ripercorre le trame degli arresti più significativi intervenuti in materia, calandoli nel relativo contesto ordinamentale, allo scopo di riflettere sulle potenzialità e, soprattutto, sui limiti di un simile sforzo comparativo da parte degli interpreti nazionali.

BANCA D'ITALIA. Il lavoro nella gig economy. Evidenze dal mercato del food delivery

di Cristina Giorgiantonio e Lucia Rizzica | 12 dicembre 2018

[Questioni di economia e finanza \(Occasional paper\) n. 472](#)

Il lavoro propone un'analisi del fenomeno della *gig economy*. In particolare, si fornisce: i) un inquadramento del dibattito attuale sulla regolamentazione del settore per quanto attiene alle tutele dei lavoratori; ii) una ricognizione dell'evidenza empirica esistente, a livello nazionale e internazionale, circa l'estensione del fenomeno e le sue principali caratteristiche; iii) un approfondimento sui lavoratori del settore del *food delivery* in Italia.

Le evidenze raccolte mostrano come la *gig economy* sia ad oggi, in Italia come all'estero, un fenomeno in forte crescita, ma ancora di dimensioni limitate. I lavoratori coinvolti sono tipicamente giovani e altamente istruiti e utilizzano il lavoro tramite piattaforma prevalentemente a integrazione di altri redditi o come attività secondaria. Tra i lavoratori del *food delivery* in Italia (8000 circa), per esempio, il 20% svolge un altro impiego e il 50% attività di studio.

CNEL. Il lavoro nella gig-economy

[I quaderni del CNEL, n. 3](#) | Novembre 2018

a cura di Michele Faioli | Prefazione di Silvia Ciucciovino

"I mutamenti tecnologici hanno inciso non solo nella modalità di esecuzione della prestazione di lavoro ma anche, se non soprattutto, sull'organizzazione delle imprese". È una delle tesi sostenute da Michele Faioli e Silvia Ciucciovino, Consiglieri del CNEL, nel nuovo Quaderno scientifico del Cnel.

Michele Faioli (Università di Roma Tor Vergata) e Silvia Ciucciovino (Università Roma Tre), con questo lavoro, intervengono nel dibattito sulla gig-economy, focalizzando la riflessione sulle tutele dei lavoratori e sui cambiamenti intervenuti nell'organizzazione aziendale. "Nella gig economy le funzioni di datore di lavoro non sono svolte da un soggetto organizzato verticalmente ma, bensì, dalla piattaforma digitale che permette la gestione dei rapporti di lavoro che a essa sono collegati", si legge nel volume, disponibile gratuitamente sul sito del Cnel e presto come ebook sulle principali piattaforme. "Il ragionamento sulle tutele applicabili ai gig workers potrebbe muovere non tanto dai cambiamenti che l'avvento della gig-economy ha determinato nella figura del prestatore di lavoro ma, piuttosto, dal mutamento della nozione di datore di lavoro"...

5

ASTRIL (Associazione Studi e Ricerche Interdisciplinari sul Lavoro)

Le nuove questioni di regolazione del lavoro nell'industria 4.0 e nella Gig Economy: un "problem framework" per la riflessione

[Silvia Ciucciovino | Working Paper n° 36/2018](#)

Nel dibattito giuslavoristico relativo alle trasformazioni indotte dalle nuove tecnologie sono molto diffuse riflessioni pessimistiche che mettono in rilievo gli effetti negativi che ne possono scaturire in termini di disoccupazione tecnologica. Questa visione catastrofica dell'innovazione non è condivisibile in quanto tende ad esaltare le forze distruttrici prodotte dal progresso tecnico sull'occupazione, mentre il tema da affrontare è come regolare l'avanzamento tecnologico per correggere eventualmente le dinamiche distorsive in termini di protezione del lavoro. Senza peraltro dimenticare che, grazie all'innovazione tecnologica e ai profondi cambiamenti da questa indotti sui modi di produrre e di lavorare, possono scaturire grandi opportunità di crescita e di avanzamento sociale. La questione che ci si propone di affrontare in questo scritto è quella del compito cui è chiamato il giuslavorista di fronte alla trasformazione dei lavori e dei modi di lavorare nella quarta rivoluzione industriale, che deve essere quello di interrogarsi sull'adeguatezza delle protezioni del lavoratore predisposte dall'ordinamento giuridico a fronte dei nuovi scenari. Interrogarsi, cioè, sulla capacità del diritto del lavoro a realizzare ancora una tutela efficace ed equa nel contesto indotto dalle nuove frontiere tecnologiche...